



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott.ssa Antonietta Miglio

Presidente

Dott.ssa Maria Tulumello

Consigliere

Dott. Faustino De Palma

Consigliere rel.

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 742/12

Camp. Civ. N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 742/12 promossa con atto di citazione notificato in
data 11/6/2012 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 30/11/2016**

d a

rappresentata e difesa dagli avv.ti

OGGETTO:

Titoli di credito

APPELLANTE

c o n t r o

Silvia,

Fiora e

Tiziana, rappresentate e difese

dagli avv.ti Alessandro Furnari, Alberto Gandolfi e Valerio Valseriati ed



elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Brescia alla Via
Vittorio Emanuele II n. 60

APPELLATE

In punto: appello a sentenza n. 1209/11 del Tribunale di Mantova - Seconda
Sezione Civile del 14/11/2011

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in riforma della
sentenza impugnata n. 1209/2011 Tribunale di Mantova, confermarsi il d.i. n.
228/2011 del medesimo Tribunale ovvero condannarsi le appellate al
pagamento della somma di € 26.543,52 ciascuna ovvero a quel maggiore o
minore importo che risulterà di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al
saldo effettivo.

Vittoria in spese, compensi di lite e rimborso forfetario di entrambi i gradi di
giudizio.

In considerazione delle produzioni effettuate dalle appellate con le proprie
conclusioni e della richiesta di remissione in termini avanzata, si chiede che la
stessa venga respinta in quanto si tratta di circostanze irrilevanti ai fini della
decisione, posto che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ex
adverso richiamata non risulta essere ancora passata in giudicato.

In caso di denegato accoglimento della avversa richiesta si produce sub doc.3)
ricorso per cassazione in data 18.11.2013 notificato dall'Agenzia delle Entrate



per l'integrale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. di Brescia n. 47/65/13 del 21.2.2013, precisando che il gravame è tutt'ora in attesa di decisione essendo rubricato al n. 26199/2013. Si chiede che la Ecc.ma Corte adita voglia pronunciare la relativa remissione in termini, trattandosi di documento di formazione successiva all'instaurazione del presente processo di appello.

Delle appellate:

in via principale:

rigettarsi l'appello proposto da _____ in quanto
manifestamente infondato, con conseguente conferma in ogni sua parte della
impugnata sentenza n. 1209/11 del Tribunale di Mantova;

in via subordinata: _____

dato atto che in data 2/10/2013 l'appellante _____ ha
percepito dall'Agenzia delle Entrate la somma di € 31.070,75, di cui €
29.593,00 per capitale ed € 1.477,75 per interessi, a titolo di parziale rimborso
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale versate in data 21/12/2010,
ridursi nei limiti di giustizia le ragioni di credito azionate dall'appellante in via
di regresso nei confronti di _____ Silvia, _____ Fiora e
Tiziana;

in ogni caso:

con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario
15% ed accessori di legge.



Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia della sentenza n. 47/65/13 depositata in data 4/4/2013 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione distaccata di Brescia;
- 2) copia estratto conto corrente Cariparma intestato a
da cui risulta il rimborso d'imposta eseguito in data 2/10/2013;
- 3) copia dichiarazione Agenzia delle Entrate relativa al rimborso disposto a favore di _____ in esecuzione della sentenza n. 47/65/13 di cui sub 1).

Si chiede che la Corte d'Appello voglia disporre la rimessione in termini di questa difesa, con conseguente acquisizione dei documenti come sopra prodotti agli atti di causa, trattandosi di documenti formati in epoca successiva alla prima udienza del presente procedimento, tenutasi in data 28/12/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con proprio ricorso per decreto ingiuntivo _____ adiva il Tribunale di Mantova al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento – in suo favore e a carico di _____ Silvia, _____ Fiora e _____ Tiziana – della complessiva somma di € 26.543,52 per ciascuna ingiunta, avendo l'odierna appellante effettuato il pagamento delle imposte liquidate dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla sentenza n. 901/2006 pronunciata nei confronti di tutte le odierne parti con cui il Tribunale di Mantova aveva accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione a favore di _____ Nelson



(di seguito defunto) e di un fondo rustico sito in Marcaria. Il giudice adito accoglieva il ricorso e, per l'effetto, emetteva il decreto ingiuntivo n. 228/11, che veniva opposto dalle sigg.re Silvia, Fiora e Tiziana. A sostegno dell'opposizione esse invocavano l'applicazione dell'art. 1298 c.c., che prevede che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi, interesse che nel caso in questione apparteneva in via esclusiva alla sig.ra in quanto acquirente per usucapione dell'immobile sopra descritto. Si costituiva, quindi, in giudizio l'odierna appellante, che chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalle odierne appellate.

Il Tribunale di Mantova, con propria sentenza n. 1209/11 del 14/11/2011

accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Silvia, Fiora e Tiziana, condannandole al pagamento – in favore della sig.ra – della somma di € 301,94 ciascuna. A sostegno della decisione assunta, il giudice di primo grado asseriva che al caso in esame è effettivamente applicabile l'art. 1298 c.c., c. 1, nella parte in cui nei rapporti interni tra debitori l'adempimento dell'obbligazione compete al debitore nel cui interesse esclusivo sia stata eventualmente contratta. Il Tribunale di Mantova, inoltre, riteneva ragionevole che anche per l'usucapione, come per le compravendite ai sensi dell'art. 1475 c.c., le imposte gravino sul soggetto che acquisisce la proprietà del bene. Da ultimo, il giudice di primo grado



dichiarava che le sigg.re Silvia, Fiora e Tiziana erano, però, tenute a rimborsare (ciascuna *pro quota*) all'odierna appellante le imposte strettamente inerenti alla sentenza (per complessivi € 1.811,64), derivanti dall'applicazione dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dalle entrate eventuali dell'Agenzia delle Entrate e dai tributi speciali e compensi.

impugnava detta sentenza dinanzi a questa Corte, censurandola in quanto il giudice di primo grado avrebbe applicato in modo erroneo gli artt. 1298 e 1475 c.c. e il D.P.R. n. 131/86. Si costituivano, quindi, in giudizio Silvia, Fiora e Tiziana, che chiedevano il rigetto del gravame proposto dall'odierna appellante.

All'esito della trattazione, su istanza dei procuratori delle parti, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/11/2016 e la Corte ha assegnato i termini di cinquantatre giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che alla controversia in esame sarebbe applicabile l'art. 1298 c.c. e che, essendo stata l'obbligazione contratta nell'interesse esclusivo dell'appellante, quest'ultima sarebbe tenuta al pagamento delle imposte liquidate dall'Agenzia



delle Entrate, eccezion fatta per quelle specificamente inerenti alla sentenza n. 901/06 del Tribunale di Mantova. A sostegno della censura proposta l'appellante sostiene che l'art. 1298 c.c. sarebbe applicabile solo alle obbligazioni contrattuali, e non a quelle sorte *ex lege*. E ciò in ragione del tenore letterale della norma e dell'utilizzo del termine "*contratta*", che indurrebbe a ritenere che l'obbligazione richiamata dalla norma codicistica in questione sarebbe solo quella di origine contrattuale. Sostiene, inoltre, che anche le appellate avrebbero interesse all'adempimento dell'obbligazione, avendo interesse alla trascrizione della sentenza.

La censura è infondata.

La Corte osserva che nei rapporti interni tra i debitori l'obbligazione tributaria afferente al trasferimento immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell'interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l'acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell'art. 1298 c.c., norma che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma anche alle obbligazioni *ex lege* venute ad esistenza non nell'interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido (Cass. Civ., Sez. II, 11/1/2017, n. 473). Nell'ipotesi considerata, nei rapporti interni, l'obbligazione tributaria - indice di capacità contributiva, e non mero costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia - grava per intero sul debitore



usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l'usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio. Ne deriva che la parte, in favore del quale è stato pronunciato l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l'imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha usucapito. Poichè il debitore che ha interesse all'obbligazione è uno solo, l'obbligazione, nei rapporti interni, non si divide. Tanto premesso, non ha alcun pregio l'argomentazione formulata dall'appellante, secondo cui l'art. 1298 c.c. troverebbe applicazione solo alle obbligazioni contrattuali in forza dell'utilizzo – da parte del legislatore – del termine “*contratta*”, in quanto è di palmare evidenza che esso è sinonimo di “*assunta*” e, quindi, non si riferisce specificamente alla fonte da cui essa deriva.

Il rigetto del primo motivo di gravame assorbe anche gli altri motivi formulati dall'appellante. Nondimeno, per mera completezza di esposizione la Corte rileva che la fattispecie in esame deve essere vagliata anche a livello sistematico, di modo che, condividendo l'argomentazione suggerita in merito dal giudice di primo grado, appare ragionevole applicare anche all'acquisto per usucapione il principio sancito dall'art. 1475 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 473/2017, cit.) che fissa, nel rapporto con l'alienante, l'obbligo del compratore



di pagare l'imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, mentre la solidarietà tra i contraenti vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Alla luce di quanto finora esposto la sentenza impugnata appare immune da vizi e deve essere integralmente rigettato l'appello proposto dalla sig.ra

Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante e in favore delle appellate, vengono liquidate, in considerazione della complessità delle questioni trattate e dei parametri forensi ex D.M. n. 55/14, nella complessiva somma di € 7.000,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, ed € 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. 1209/11 del 14/11/2011 del Tribunale di Mantova;
- 2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 7.000,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, ed € 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in



data 3/5/2017.

IL CONSIGLIERE EST.

Faustino De Palma

IL PRESIDENTE

Antonietta Miglio

IL CASO.it

